

N. Rg. 121-1/2023 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE

La Giudice dott.ssa Alessandra Mirabelli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura rg. n. 121-1/2023 PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento *ex* art. 67 d.lgs. n. 14/2019 e successive modifiche (di seguito, in breve, CCI) promossa da:

GULLO GIUSEPPE, [REDACTED] (GLLGPP68R21G377U);

SACCARO MARIELLA, [REDACTED] (SCCMLL68H55L219M)

ricorrenti

Con atto depositato in data 16.05.2023 Gullo Giuseppe e Saccaro Mariella, premesso di rivestire la qualifica di "consumatore" così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti nei seguenti termini:

- pagamento integrale della prededuzione;
- pagamento integrale del creditore privilegiato di Saccaro Mariella, Agenzia delle Entrate e Riscossione;
- pagamento dei creditori chirografari di Gullo Giuseppe nella misura del 45,9325 % e di Saccaro nella misura del 32,7239%.



I debitori hanno proposto di effettuare i pagamenti entro il termine di mesi 60 dall'omologa del Piano offrendo la somma pari ad euro 66.792,00, oltre ad euro 11.209,00 per le spese della procedura (ammontare complessivo di euro 78.000,00 euro) mediante versamento delle *"quote del loro stipendio al netto delle spese di sostentamento"* (cfr. pagina 5 del ricorso), e, in particolare, della quota di euro 800,00 euro al mese per Gullo ed euro 500,00 euro al mese per Saccaro.

E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dott. Pierangelo Fino, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza dei debitori nel contrarle, nonché della loro attuale incapacità di adempiere; il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori che compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCI.

Con decreto del 04.07.2023 il Giudice ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale, ha stabilito il divieto di azioni esecutive e cautelari nel patrimonio dei ricorrenti e la sospensione delle trattenute sui rispettivi stipendi- con l'obbligo di accantonamento delle somme da parte dei datori di lavoro- e ha assegnato i termini previsti dall'art. 70 CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura dell'OCC.

L'OCC, con nota trasmessa in data 04.08.2023, ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCI e ha dato atto delle osservazioni pervenute da parte dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione e di Banca di Sconto S.p.A. per Saccaro e di Italcredit S.p.A. per Gullo.

A seguito di richiesta di chiarimenti del Tribunale con decreto del 19.05.2024, il Gestore della Crisi e i ricorrenti hanno depositato rispettivamente in data 18.06.2024 e in data 16.06.2024 le memorie integrative.

All'udienza del 04.07.2024, è stato concesso un termine per apportare modifiche integrative alla luce delle contestazioni della Banca di Sconto S.p.A.

In data 16.09.2024 è stata depositata la proposta migliorativa da parte dei ricorrenti, a cui è stata allegata l'integrazione del Gestore della Crisi, e, in assenza di ulteriori osservazioni delle parti, all'udienza del 03.10.2024, preso atto delle modifiche del Piano, il giudice si è riservato.



In merito alla cartella di pagamento n. R020R020202300103188570000- di cui ha dato atto nelle osservazioni l'Agenzia delle Entrate-Riscossione- iscritta a ruolo nel corso del 2023 e riferibile a spese di giustizia relative al Giudice di Pace di Patti in conseguenza della condanna al pagamento delle spese processuali (sentenza n.12/2022, emessa in data 28.02.2022) per il reato di cui all'art. 590 c.p., per cui è intervenuta una remissione di querela ex art 152 c.p., è stato stabilito che la stessa verrà pagata grazie alle provviste della figlia dei ricorrenti, Marika Gullo, la quale si è impegnata tramite la sottoscrizione della proposta integrativa.

Il piano di ristrutturazione dei debiti, così come integrato e migliorato, prevede:

la messa a disposizione della somma di euro 85.044,00, oltre alla somma di euro 11.209,00 per i costi della procedura (ammontare complessivo di euro 96.253,00 euro), derivante dal versamento della quota degli stipendi per euro 800,00 al mese per Gullo e 100,00 euro al mese per Saccaro per 72 mesi (durata del piano) oltre alle somme accantonate dai datori di lavoro dei ricorrenti a partire da luglio/agosto 2023 euro 3.561,01 per Saccaro ed euro 7.460,00 per Gullo, nonché la quota del TFR di Saccaro per la somma di euro 20.435,00, che dovrebbe consentire:

- pagamento integrale della prededuzione;
- pagamento integrale del legale dei ricorrenti e dell'advisor di Saccaro;
- pagamento integrale del creditore privilegiato di Saccaro, Agenzia delle Entrate e Riscossione;
- pagamento integrale, entro un mese dall'omologa, del creditore di Saccaro Banca di Sconto S.p.A., pari ad euro 9.564,52 (*rectius* 9.536,35 come da precisazione della Banca di Sconto S.p.A. comunicato in data 25.09.2024);
- pagamento dei creditori chirografari di Gullo nella misura del 63,89% e di Saccaro nella misura del 23,75 % (cfr. pag. 14 dell'integrazione del 16.09.2024 *“non migliorativa rispetto alla precedente versione, ma considerato che trattasi di debiti cointestati con il marito, la percentuale complessiva di soddisfacimento è incrementata e pari circa all'88% del debito originario*).

È necessario osservare che, nonostante la quota percentuale di soddisfacimento del 23,75% dei creditori chirografari di Saccaro sia inferiore rispetto a quella indicata nel ricorso -conseguenza delle dimissioni per inabilità lavorativa della ricorrente, la quale percepisce una pensione di invalidità della somma di 1.100,00 euro circa al mese- la proposta integrativa risulta migliorativa rispetto a quella individuata nella prima formulazione del Piano. La durata del piano è, in



effetti, stata estesa di un anno (non più 60 mesi ma 72), è aumentata del 63,89% la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari di Gullo (rispetto agli iniziali 45,9325 %) e vengono ricompresi nello stesso sia gli accantonamenti dei datori di lavoro di entrambi i ricorrenti da luglio/agosto 2023 sia la quota del TFR netto di Saccaro, per un ammontare complessivo di provvista a favore del Piano di euro 85.044,00, rispetto agli iniziali euro 66.792,00.

Alla luce delle superiori ragioni, la proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetti consumatori *ex art. 2, I comma, lett. e)*, CCI, avendo contratto le obbligazioni ristrutturate per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitati, secondo la definizione riportata all'*art. 2, I comma, lett. c)*, CCI.

Non ricorrono neppure le condizioni ostative *ex art. 69, I comma*, CCI, in quanto i ricorrenti non risultano essere stati già esdebitati nei cinque anni precedenti, né hanno già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e, secondo quanto agli atti, risulta che abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Va infine rilevato che l'OCC nella relazione indica, tra i crediti prededucibili, il compenso spettante al medesimo. Tale previsione – conforme al disposto dell'*art. 6 I comma lett. a)* CCI, così come modificato dall'entrata in vigore del d.lgs. 136/2024 (ai sensi del quale: *“oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”*) - va tuttavia coordinata con l'*art. 71, IV comma* CCI, in base al quale *“Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*. Pertanto, condividendo l'orientamento giurisprudenziale di merito espressosi a riguardo (*cf.* Tribunale Nocera Inferiore, 10 gennaio 2024, Est. Longo; Tribunale Rimini, 05 gennaio 2024, Est. Rossi; Tribunale Forlì, 13 luglio 2023, Est. Branca), nell'attenersi alla previsione normativa come meglio *infra* illustrata, si ritiene che il compenso spettante al professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi presso cui è iscritto, sia liquidato (e pagato) solo al termine dell'avvenuta esecuzione del programma di liquidazione della procedura di sovraindebitamento. Solo in quel momento, infatti, il Giudice potrà tener conto dell'intera attività svolta dall'OCC e della diligenza impiegata nello svolgimento



dell'incarico. Al fine di non violare il disposto del citato art. 6, I comma, lett. a) CCI, il debitore dovrà accantonare la somma stimata per il compenso del Gestore fino alla completa esecuzione della procedura. Va peraltro ammessa la possibilità di riconoscere – stante la significativa attività svolta dall'OCC tramite la predisposizione della relazione *ex* art. 68, II comma, CCI – un acconto sul compenso finale, da richiedersi a cura dell'OCC sulla base dell'attivo stimato e del passivo accertato ai sensi del DM 24.09.2014 n. 202 e sulla quale il giudice delegato potrà provvedere dopo l'omologa e l'esecuzione dei riparti (cfr. art. 71 comma 4 CCI come modificato dal recente correttivo al Codice).

Ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura *ex* art. 70, VII comma, CCI.

Per quanto riguarda le modalità esecutive, come da proposta e piano, i pagamenti dovranno essere eseguiti in un apposito conto corrente riservato alla procedura, sotto la vigilanza dell'OCC, il quale effettuerà i pagamenti quando ci sarà sufficiente disponibilità per i riparti.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro i 2 giorni successivi sul sito web del Tribunale *ex* art. 70, comma 8, CCI.

P.Q.M.

1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **GULLO GIUSEPPE** [REDACTED] (GLLGPP68R21G377U) e **SACCARO MARIELLA** [REDACTED] (SCCMLL68H55L219M);
2. dispone che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;
3. dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano o ne curi l'esecuzione su accordo con i debitori, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario, al giudice; b) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano; c) terminata l'esecuzione, se il piano sia stato correttamente eseguito, presenti – sentiti i debitori – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso; d) se alla scadenza del termine di durata o in corso di esecuzione, il piano risulti non integralmente e correttamente eseguibile o eseguito, riferisca al giudice, proponendo se del caso – sentiti i debitori – le modifiche e gli atti necessari al completamento;
4. dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it e sia comunicata ai creditori;



5. dispone la chiusura della procedura.

Bologna, 21 ottobre 2024

LA GIUDICE

Alessandra Mirabelli

